II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1987

recante approvazione della terza modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(87/202/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la decisione 80/1096/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con decisioni 83/484/CEE [4], la Commissione ha approvato il piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Grecia ;

considerando che la Commissione, con le decisioni 85/179/CEE [5] e 86/51/CEE [6], ha approvato una prima e una seconda modifica del piano iniziale ;

considerando che, con telex del 22 dicembre 1986, le autorità greche hanno comunicato alla Commissione delle modifiche da apportare al piano onde tener conto dell'evoluzione della peste suina classica in Grecia ;

considerando che, previo esame, il piano modificato risulta conforme alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [7], nonché alla direttiva 80/1095/CEE, e che, di conseguenza, sussistono tuttora i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La terza modifica del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentata dalla Grecia è approvata.

Articolo 2

La modifica del piano di cui all'articolo 1 ha efficacia il 1° gennaio 1987.

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 264 del 27. 9. 1983, pag. 23.
(5) GU n. L 67 del 7. 3. 1985, pag. 39.
(6) GU n. L 68 dell'11. 3. 1986, pag. 6.
(7) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente